

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE
ALLA FRONTIERA**

il Governo della Repubblica Italiana
ed
Il Governo della Repubblica d'Albania

di seguito denominate "Parti Contraenti"

Animati dal desiderio di ampliare la cooperazione tra le due Parti Contraenti e di assicurare una migliore applicazione della normativa riguardante la circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente;

Al fine di facilitare la riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare, operando in uno spirito di collaborazione e sulla base della reciprocità;

Preoccupati di combattere l'immigrazione illegale, attraverso un accordo inteso a consolidare, anche nei suoi termini operativi, la collaborazione già in atto tra le competenti autorità dei due Paesi;

Animati dall'intenzione di confermare lo spirito di tolleranza e di solidarietà, anche nell'accoglienza, che ha sempre ispirato l'azione delle rispettive autorità preposte al controllo dei movimenti delle persone tra i due paesi;

Richiamandosi al rispetto delle Convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti dell'uomo ed in particolare di quelli del lavoratore migrante;

Hanno convenuto quanto segue:

I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI

Articolo I

1. Nel rispetto delle legislazioni nazionali e sulla base di quanto previsto dal presente Accordo e dall'annesso Protocollo, ciascuna Parte Contraente ammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte Contraente, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte Contraente richiedente qualora sia accertato o presunto che detta persona sia cittadino della Parte Contraente richiesta.

2. I documenti presi in considerazione per l'accertamento della cittadinanza sono:

il certificato di cittadinanza,

gli atti di naturalizzazione,

il passaporto,

la carte d'identità,

il libretto di navigazione marittima,

anche se detti documenti sono scaduti.

In mancanza di tali documenti, e qualora la cittadinanza dello Stato sia presunta, la riammissione viene regolata tra i Ministeri dell'Interno dei due Stati Contraenti.

3. La Parte Contraente richiedente riammette alle stesse condizioni la persona presa in carico allontanata dal proprio territorio in conformità al paragrafo 1 su richiesta dell'altra Parte Contraente, se controlli successivi dimostrino che questa non possedeva la cittadinanza della Parte Contraente richiesta al momento della sua uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

II - RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI STATI TERZI

Articolo 2

1. Ciascuna Parte Contraente ammette sul proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte Contraente i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano piu' le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della Parte Contraente richiedente qualora venga accertato che tali cittadini sono entrati nel territorio di detta parte dopo aver soggiornato o dopo essere transitati attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta.

Articolo 3

1. La richiesta prevista dall'articolo 2 non si applica per:

- a) i cittadini di Stati terzi che hanno una frontiera comune con una delle Parti Contraenti.
- b) i cittadini di Stati terzi, ai quali, dopo la partenza dal territorio della Parte Contraente richiesta o dopo l'ingresso sul territorio della Parte Contraente richiedente, e' stato rilasciato da quest'ultima Parte Contraente un titolo di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi.
- c) i cittadini degli Stati terzi che soggiornano regolarmente da piu' di 6 mesi sul territorio della Parte Contraente richiedente.
- d) i cittadini degli Stati terzi ai quali la Parte Contraente richiedente ha riconosciuto sia lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status di rifugiato, così come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ovvero lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi.
- e) i cittadini degli Stati terzi che sono stati espulsi per motivi d'ordine pubblico o di sicurezza nazionale dalla Parte Contraente richiesta verso il loro Paese d'origine o verso uno Stato terzo.

Articolo 4

La Parte Contraente richiedente riammette sul proprio territorio i cittadini degli Stati terzi che, a seguito di accertamenti svolti posteriormente alla ammissione da parte della Parte Contraente richiesta, non soddisfano le condizioni fissate all'articolo 2 al momento dell'uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

III- PROCEDURA DI RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI

Articolo 5

Le procedure per l'esecuzione dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono definite sulla base dell'annesso Protocollo al presente Accordo.

Articolo 6

Sono a carico della Parte Contraente richiedente le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte Contraente richiedente delle persone di cui e' stata disposta la riammissione.

IV - AMMISSIONE IN TRANSITO DI CITTADINI DI STATI TERZI

Articolo 7

1. Ciascuna delle Parti Contraenti autorizza, su richiesta dell'altra Parte Contraente, l'ingresso o il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi che sono sottoposti ad un provvedimento di allontanamento adottato dalla Parte Contraente richiedente. Il transito può effettuarsi per via terrestre o aerea.

2. La Parte Contraente richiedente e' responsabile del proseguimento del viaggio del cittadino di uno Stato Terzo verso il Paese di destinazione e riprende in carico la persona in questione se per qualsiasi ragione la misura di allontanamento non può essere eseguita.

3. La Parte Contraente richiedente garantisce alla Parte Contraente richiedente che il cittadino del Paese Terzo, del quale viene autorizzato il transito, e' in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione.

Articolo 8

La richiesta di autorizzazione al transito per allontanamento e' trasmessa direttamente dalle Autorità della Parte Contraente Richiedente a quelle dell'altra Parte Contraente.

I modi dell'applicazione del Capitolo IV verranno stabiliti nel Protocollo annesso al presente Accordo.

Articolo 9

Il transito per allontanamento può essere rifiutato:

- se per il cittadino di un Paese Terzo, nel Paese di destinazione, sono presenti ed attuali rischi di persecuzione a causa della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un (certo) gruppo sociale o opinione politica.

Articolo 10

Le spese di trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, così come le spese per un eventuale ritorno, sono a carico della Parte Contraente richiedente.

V - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, conseguenti all'applicazione di altri accordi internazionali.

Articolo 12

I Ministeri dell'Interno della Repubblica Italiana e della Repubblica d'Albania stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera attraverso i quali viene permessa la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri.

Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i Paesi di destinazione.

Articolo 13

Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

Articolo 14

Le Parti Contraenti si consulteranno almeno una volta all'anno per esaminare lo stato di attuazione del presente Accordo e gli eventuali problemi che potrebbero insorgere al riguardo nonché per formulare proposte in merito.

Articolo 15

Le Parti Contraenti determineranno di comune intesa le modifiche da apportare al presente Accordo.

Articolo 16

Il presente Accordo, completo del Protocollo esecutivo tra i Ministeri degli Interni dei due paesi, come stabilito dall'articolo 5, entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.


Fermo restando quanto disposto dalle legislazioni nazionali, le nuove procedure e modalità previste dal presente Accordo e dal Protocollo annesso, si applicheranno a partire

dall'entrata in vigore del presente Accordo nei confronti dei cittadini degli Stati Contraenti che entreranno successivamente nei rispettivi territori.

Il presente Accordo potrà essere denunciato, per via diplomatica, con un preavviso di novanta giorni.

Fatto a Tirana, il diciotto novembre 1997, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**Per il Governo della
Repubblica Italiana**



**Piero FASSINO
Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri**

**Per il Governo della
Repubblica d'Albania**



**Maqo LAKRORI
Segretario di Stato
per l'Integrazione Euroatlantica**

PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL'ACCORDO
fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla
riammissione delle persone alla frontiera.

Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Albania, in base all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania sulla riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare, ed in particolare di quanto previsto al Capo III - Procedure di riammissione (art. 5), al Capo IV - Ammissione in transito (articolo 8) e, infine, al Capo V - Disposizioni generali (articoli 12 e 14) del suddetto accordo, hanno convenuto quanto segue:

PROCEDURE DI RIAMMISSIONE DI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI
(Capo III dell'Accordo)

A) Le procedure di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 1 (riammissione dei cittadini degli Stati contraenti) sono così stabilite:

1. La consegna e la riammissione delle persone aventi la cittadinanza dell'altra Parte Contraente viene effettuata immediatamente mediante contatto diretto tra gli Uffici di Polizia di Frontiera appresso indicati allorché le suddette persone, in possesso dei documenti che accertano la cittadinanza della Parte Contraente richiesta di cui al punto 3, sono rintracciate al momento di fare ingresso illegale nel territorio della Parte Contraente richiedente.

La Parte Contraente richiedente provvederà ad inoltrare specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta.

2. Qualora le suddette persone, in possesso dei documenti di cui al punto 3, siano già presenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, la Parte Contraente richiesta è obbligata a riammettere tali persone entro 48 ore dalla ricezione della domanda di riammissione.

Trascorse 48 ore senza che sia pervenuta una risposta, la Parte Contraente richiedente provvederà all'immediato rinvio di dette persone nel territorio della Parte Contraente richiesta.

La Parte Contraente richiedente provvederà ad inoltrare specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta.

3. I documenti che accertano la cittadinanza di tali persone sono i seguenti.

per la cittadinanza italiana:

- carta d'identità;
- passaporti diplomatici, di servizio ed ordinari;
- tessera di riconoscimento dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e dei loro familiari (Modello AT e BT).
- certificato per minori di anni 15 munito di fotografia convalidato dagli organi di polizia;

-documenti professionali internazionalmente riconosciuti.

per la cittadinanza albanese:

- carta d'identità;
- passaporti diplomatici, di servizio ed ordinari validi;
- certificato di nascita munito di fotografia;
- libretto militare;
- documenti professionali internazionalmente riconosciuti.

4. Le Autorità competenti per la riammissione delle persone di cui ai punti 1 e 2 sono:

per la Repubblica Italiana:

- Ministero dell'Interno
- Direzione Generale della Polizia di Frontiera
Tel. 0039 6 46525367
Fax 0039 6 4883953.

per la Repubblica d'Albania:

- Ministero dell'Interno;
- Comando della Polizia di Frontiera.

B) Le procedure di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 2, (riammissione dei cittadini di cui si presume la cittadinanza di uno dei due Stati contraenti) sono così stabilite:

1. Nel caso in cui le persone di cui si richiede la riammissione siano sprovviste di documentazione, la prova della cittadinanza è desunta attraverso la presentazione dei seguenti elementi di prova nella misura in cui creino la convinzione della cittadinanza stessa:

- a. una dichiarazione scritta dalla persona interessata ;
- b. fotografia della persona;
- c. cartella fotosegnalatica;
- d. documenti non più validi o scaduti;
- e. altri documenti regolari oltre quelli indicati al punto 3 della lettera A);
- f. altre eventuali prove.

2. La consegna e la riammissione delle persone aventi la presunta cittadinanza dell'altra Parte Contraente viene effettuata immediatamente mediante contatto diretto tra gli Uffici di Polizia di Frontiera appresso indicati allorché le suddette persone, in possesso dei documenti di cui al punto 1, sono rintracciate al momento di fare ingresso illegale nel territorio della Parte Contraente richiedente.

La Parte Contraente richiedente provvederà ad inoltrare specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta.

3. Qualora le suddette persone, la cui cittadinanza è presunta secondo i documenti di cui al punto 1, sono presenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, la Parte Contraente

richiesta è obbligata a riammettere tali persone entro 7 giorni dalla ricezione della domanda di riammissione.

Trascorsi 7 giorni senza che sia pervenuta una risposta, la Parte Contraente richiedente provvederà all'immediato rinvio di dette persone nel territorio della Parte Contraente richiesta.

La Parte Contraente richiedente provvederà ad inoltrare specifica domanda, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo, alla Parte Contraente richiesta.

Se entro 15 giorni dalla consegna delle persone, a seguito di esame della documentazione dalla Parte Contraente richiesta, risulta che le persone di cui è stata chiesta la riammissione non sono cittadini di detta Parte, le persone stesse vengono riconsegnate, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, alla Parte Contraente richiedente, su cui graveranno le relative spese.

Le Autorità competenti per la riammissione delle persone delle quali sia presunta la cittadinanza di una delle Parti contraenti devono:

per la Repubblica Italiana:

- Direzione Centrale per gli Affari Generali
- Servizio Stranieri
- Tel. 0039 6 46539616 - 4653 9625
- Fax 0039 6 47887531 - 47887529.

per la Repubblica d'Albania:

- il Ministero dell'Interno
- il Comando della Polizia di Frontiera.

C) La consegna e la riammissione delle persone aventi la cittadinanza, vera o presunta, può aver luogo presso uno dei valichi indicati al successivo Capo V della presente intesa.

D) Le procedure di riammissione di cui all'articolo 2 (riammissione dei cittadini di Stati terzi) sono così stabilite:

1. La consegna e la riammissione dei cittadini di Stati terzi viene effettuata immediatamente mediante contatto diretto tra gli Uffici di Polizia di Frontiera appresso indicati, allorché le suddette persone, munite di documenti in corso di validità sui quali è apposto un timbro di ingresso da parte delle competenti autorità di Polizia di Frontiera della Parte Contraente richiesta o siano in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da tale Stato, sono rintracciati al momento di fare ingresso illegale nel territorio della Parte Contraente richiedente.

La Parte Contraente richiedente provvederà ad inoltrare una specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta.

Qualora si accerti che le suddette persone, a seguito di successiva verifica, non risultino essere partiti dal territorio della Parte Contraente richiesta, quest'ultima provvederà a

riconsegnare tali persone alla Parte Contraente richiedente. In tal caso le spese di trasporto saranno a carico di tale Parte.

2. La consegna e la riammissione dei cittadini degli Stati terzi in situazione irregolare nel territorio della Parte Contraente richiedente avviene, di norma, quando sono in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Parte Contraente richiesta, o di un visto d'ingresso in corso di validità o di un timbro d'ingresso. A seguito di conforme richiesta della Parte Contraente richiedente, contenente i dati anagrafici delle persone nonché l'ultima residenza conosciuta nel Paese di destinazione, la Parte Contraente richiedente provvederà a riammettere tali persone entro 8 giorni dalla ricezione della domanda di riammissione.

Trascorsi 8 giorni senza che la Parte Contraente richiesta abbia fornito risposta, la Parte Contraente richiedente provvederà a rinviare le suddette persone nel territorio della Parte Contraente richiesta.

La Parte Contraente richiedente provvederà ad inoltrare una specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta. Qualora si accerti che le suddette persone, a seguito di successive verifiche, non risultino essere partite dal territorio della Parte Contraente richiesta, quest'ultima provvederà a riconsegnare tali persone alla Parte Contraente richiedente. In tal caso le spese di trasporto sono a carico di tale Parte.

3. La riammissione non si applica allorché la Parte Contraente richiedente abbia precedentemente rilasciato un permesso di soggiorno o un visto d'ingresso a tali persone.

4. La consegna e la riammissione delle persone aventi la cittadinanza di un Paese terzo può aver luogo presso ciascuno dei valichi di frontiera indicati al successivo Capo V della presente intesa.

AMMISSIONE IN TRANSITO DI CITTADINI DI STATI TERZI (Capo IV)

Le procedure di esecuzione di cui all'articolo 7 (autorizzazione all'ingresso e al transito di cittadini di Stati terzi) sono così stabilite:

1. L'ammissione di transito ai cittadini di Stati terzi viene di norma effettuata previo inoltro di specifica domanda (Allegato 1) alle competenti Autorità nazionali che sono:

a) per la Repubblica Italiana:

- Ministero dell'Interno
 - Direzione Centrale della Polizia di Frontiera
- Tel. 0039 6 46525367
Fax 0039 6 4883953.

b) per la Repubblica d'Albania:

- Ministero dell'Interno
- Direzione della Polizia di Frontiera.

La Parte Contraente richiedente provvederà ad inoltrare alla Parte Contraente richiesta una specifica domanda, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo della persona di cui si domanda l'ammissione in transito, specificando se tale persona è scortata da personale di polizia e se comunque risulti pericolosa.

2. L'ammissione in transito di cittadini di Stati terzi può aver luogo presso ciascuno dei valichi di frontiera indicati al successivo Capo V della presente intesa.

DISPOSIZIONI GENERALI (Capo V)

Lista dei valichi di frontiera utilizzabili per la riammissione o l'ammissione in transito delle persone (cittadini delle Parti contraenti o di Stati terzi).

a) Valichi di frontiera in territorio italiano:

1. Marittimi:

Bari	Tel. 0039 80 5214116
	Fax 0039 80 5316188
Brindisi	Tel. 0030 831 590212
	Fax 0039 831 418075

2. Aerei:

Bari	Tel. 0039 80 5316188
	Fax 0039 80 5316188
Roma Fiumicino	Tel. 0039 6 65610410
	Fax 0039 6 65610483.

b) Valichi di frontiera in territorio albanese:

1. Marittimi:

Durazzo	Tel.
	Fax
Valona	Tel.
	Fax


2. Aerei:

Tirana Rinas	Tel.
	Fax

Gli esperti delle due Parti contraenti stabiliranno, di regola, un incontro per la verifica dello stato di attuazione dell'Accordo di riammissione almeno una volta all'anno, concordando di volta in volta la data dello stesso.

Fatto a Tirana, il 18 novembre 1997, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**Per il Governo della
Repubblica Italiana**



Piero FASSINO
Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

**Per il Governo della
Repubblica d'Albania**



Maqo LAKRORI
Segretario di Stato
per l'Integrazione Euroatlantica